

Il rischio di una giurisprudenza “a testa in giù” per una serie di reati solo apparentemente modesti, ma in realtà significativi nelle conseguenze reali

Il decreto sulla “tenuità del fatto”: le prime pronunce sono realmente limitate ai comportamenti “bagatellari”?

A cura del Dott. Maurizio Santoloci

La modifica sostanziale e procedurale sulla “tenuità del fatto” (Decreto Legislativo 16 marzo 2015 n. 28) è stata presentata e salutata come una positiva innovazione finalizzata ad affrontare esclusivamente i reati cosiddetti “bagatellari” (cioè di modestissima entità) allo scopo di deflazionare il sistema processuale e - nel contempo - evitare che episodi banali come la famosa ipotesi del furto della scatoletta di pomodori pelati al supermercato possa andare ad ingolfare inutilmente le udienze penali.

Il tutto doveva limitarsi, secondo le previsioni, a dichiarazioni di non doversi procedere per fatti assolutamente modesti e trascurabili. Noi, dal nostro modesto punto di vista, fin dal primo giorno sulle pagine di questa rivista on-line ed in ogni sede editoriale e seminariale abbiamo paventato il dubbio che - in realtà - poi così non sarebbe stato. L'esperienza storica di questi ultimi decenni, infatti, ci insegna che tutte le innovazioni normative, al di là dei buoni propositi che le ispirano, poi vanno calate nella realtà delle cose concrete in fase di applicazione; ed in tali realtà quotidiane tali innovazioni spesso sortiscono effetti totalmente diversi da quelli prospettati in sede teorica

Così sembra essere anche per la modifica sulla “tenuità del fatto”, innovazione in realtà alquanto sottovalutata fino ad oggi in molti ambienti, tra cui quelli della polizia giudiziaria. Infatti, stiamo assistendo ad un panorama di prime notizie di applicazioni di pronunce su tale nuovo principio che non riguardano affatto solo questioni minime e marginali, ma vanno ad incidere su ipotesi di reato e comportamenti che poi alla fine - se diventano seriali - rischiano di creare una giurisprudenza in negativo “a testa in giù” su una serie di reati i quali, apparentemente secondari, sono poi invece ipotesi penalmente rilevanti di più ampio respiro con conseguenze imprevedibili.

Atteso che il panorama dei reati ambientali, salvo eccezioni, è tutto potenzialmente ricompreso nell'alveo di applicazione di tale nuovo principio, c'è veramente di che preoccuparsi.

Sorge infatti il rischio che una serie di sentenze omogenee su alcuni specifici punti comportamentali possano poi ingenerare in intere categorie di soggetti la convinzione che - comunque ed al di là dei sofismi giuridici sulla natura della "non punibilità" tecnico/giuridica - possono essere tradotti nel concetto "*tanto se commetto questo fatto non mi succede nulla*" e dunque nel principio pratico "*comunque riuscirò a farla franca*".

Se tali convinzioni vanno ad incidere su una serie di reati spia, che poi sono propedeutici ad altre situazioni criminogene, allora il problema diventa rilevante.

Prendiamo ad esempio il reato c.d. di dichiarazioni di false generalità (art. 496 Codice Penale: "*false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri*"). Abbiamo già assistito a prime pronunce applicative del principio di non punibilità per "tenuità del fatto" in ordine a tale reato. Apparentemente, in effetti, da una sommaria lettura del titolo del reato si potrebbe dedurre che si tratta di un'ipotesi minore in sede penale. Ma poi, nella realtà concreta delle cose, non è affatto così. Fenomeni come diffusione della criminalità in materia di prostituzione o spaccio di droga nei segmenti finali trovano da sempre nelle false generalità un filone comportamentale standard e continuativo. Ma oggi dobbiamo prendere atto che esiste in questo momento storico sul nostro territorio una realtà di criminalità predatoria, soprattutto di origine straniera, che produce effetti devastanti sulla sicurezza pubblica, sul patrimonio privato ma anche spesso anche sulla incolumità personale dei cittadini. Il caso delle tristemente note "rapine in villa", che poi si trasformano spesso in omicidi efferati dei presenti in casa, fa parte di questo temibile segmento criminale che imperversa in questo momento nel nostro Paese. Questa criminalità predatoria è composta per lo più da cittadini stranieri (comunitari ed extracomunitari) riuniti in bande spesso improvvisate e flessibili nelle strutturazioni di gruppo e negli spostamenti veloci (anche in poche ore) da zona a zona e nelle interscambiabilità dei ruoli anche interni al proprio gruppo familiare, con la conseguenza che è sempre più difficile in sede di indagini di polizia giudiziaria operare individuazioni ed identificazioni certe sulla esatta identità e fisionomia dei partecipanti a tali azioni delittuose. Storicamente, qualunque tipo di criminalità straniera operante sul nostro territorio ha sempre teso a mascherare la propria attività e la propria identità personale fornendo alle autorità false indicazioni sulla propria identità.

Ma la criminalità predatoria in esame ha fatto poi oggi di questa strategia un punto di forza rilevante per nascondere le proprie reali identità e - dunque - agire tutti indisturbati sul territorio come veri propri fantasmi inafferrabili. Ed ecco - dunque - che le innovazioni legislative vanno poi calate nella realtà concreta e delle cose quotidiane.

Il reato di false indicazioni sulla identità personale è un “reato-spia”, strategicamente importantissimo e di straordinaria rilevanza per contrastare alla radice questo fenomeno criminale, ed anche per cercare di porvi argine attraverso una razionalizzazione degli elementi identificativi certi in mano alle forze di polizia. Oggi una eventuale e futura giurisprudenza diffusa ed omogenea che - di fatto - vada a vanificare questo reato considerandolo serialmente “bagatellare”, e dunque non punibile per “tenuità del fatto”, offre indirettamente ed involontariamente ai criminali predatori stranieri un rafforzamento delle proprie strategie preliminari. Si va di fatto ad azzerare un baluardo preventivo su cui poggia una ricca fetta delle strategie preventive e repressive contro tale tipo di criminalità, la quale proprio sulla assenza di dati certi identificativi fonda un presidio incredibilmente importante per garantirsi l'impunità.

Se le prime sentenze sull'applicazione della “tenuità del fatto” in ordine a tale reato dovessero diventare sistematiche, il messaggio che può diffondersi all'interno di queste bande criminali è che comunque da oggi esiste una concreta possibilità di sfuggire al sistema sanzionatorio penale facendo quello che è stato sempre il sogno di ogni criminale di origine straniera: fornire false generalità alle forze di polizia per diventare - di fatto - un fantasma invisibile e girare tranquillamente per delinquere sul territorio nazionale. È vero che con i moderni sistemi identificativi incrociati questo pericolo può essere in qualche modo fortemente contratto (e gli “alias” di cui sono ricche le comunicazioni di notizie di reato ed i carteggi processuali ne sono conferma tangibile), ma è anche altrettanto vero che il reato in questione resta un baluardo potenzialmente sempre importante per contrastare alla radice questa strategia della criminalità predatoria. In alcune situazioni le false generalità sono ancora un elemento importante che può incidere in ordine alla prevenzione repressione di ogni tipo di reato.

E tale nostra impostazione è confermata da un dato storico. La legge n. 125/08 non ha apportato modifiche alla formulazione di questa condotta penalmente rilevante, ma ha previsto per tale reato un inasprimento delle pene che vanno oggi da uno a cinque anni (in precedenza era prevista la pena della reclusione fino a un anno in alternativa alla multa).

Come si vede, lo stesso legislatore ha originariamente aggravato la pena di questo reato proprio per i motivi che stiamo in questa sede esprimendo. Evidentemente, allora si sono resi conto che è realmente un “reato-spia”. Appare poi singolare che, dopo qualche anno, nonostante la crescita e diffusione della criminalità predatoria che proprio su tale “reato-spia” fonda una delle proprie strategie di invulnerabilità, lo stesso reato oggetto di aggravamento di pena nel 2008 viene oggi sottoposto al regime “bagatellare” della “tenuità del fatto”...

Insomma, considerando che questa innovazione normativa (sostanziale e procedurale) comporta uno spettro di applicazione di illeciti penali molto vasto, spettro che comunque ricomprende la quasi totalità dei reati ambientali (salvo rarissime eccezioni), riteniamo che in particolare la polizia giudiziaria ambientale appare particolarmente esposta alle novità di questa emergente disciplina legislativa. E la sottovalutazione di questa modifica, che per alcuni è di interesse solo di magistrati ed avvocati – merita un cambiamento di rotta di pensiero. Perché ribadiamo ancora una volta che per tutti i reati (l'esempio sopra citato ci appare significativo), ma in particolare in materia di reati ambientali ed a danno della salute pubblica gli atti redatti dalla polizia giudiziaria assumono un valore straordinario come fonte primaria per orientare in qualche modo assolutamente diretto la futura giurisprudenza in materia di non punibilità per “tenuità del fatto”.

Maurizio Santoloci

Pubblicato il 1 giugno 2015